



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2020 n.144
(Ratifica Decreto Delegato 14 luglio 2020 n.118)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 14 luglio 2020 n.118 – Criteri per la determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale:

Visto l'articolo 14 bis, comma 5, della Legge n. 165/2004 introdotto dall'articolo 33, comma 5, della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 14 luglio 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 e 28 agosto 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.26 del 28 agosto 2020;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 14 luglio 2020 n.118 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO
DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato stabilisce le modalità di determinazione e di erogazione della retribuzione di risultato di cui all'articolo 14 bis, comma 3, della Legge 30 novembre 2004 n.165 introdotto dall'articolo 33, comma 5, della Legge 7 luglio 2020 n. 113.

Art. 2
(Determinazione degli obiettivi)

1. Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, il Segretario di Stato per le Finanze e il Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica, ognuno per i propri ambiti di pertinenza, sentita la Direzione Generale della Funzione Pubblica, determinano entro il 15 febbraio di ogni anno gli obiettivi che il Comitato Esecutivo dell'ISS è tenuto a raggiungere nell'arco dell'anno di

riferimento. Gli obiettivi sono preventivamente determinati e condivisi con i membri del Comitato Esecutivo dell'ISS.

2. Il Direttore Generale dell'ISS provvede a distribuire gli obiettivi del Comitato Esecutivo dell'ISS, per competenze, al Direttore Amministrativo e al Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie.

3. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono stabiliti sulla base dell'atto costitutivo dell'ISS, del Piano Sanitario e Socio-Sanitario e dell'andamento di bilancio, tenuto conto dei principi generali elencati nell'Allegato A.

4. Il Segretario di Stato per la Sanità per la Sicurezza Sociale, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e il Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica, il Direttore Generale della Funzione Pubblica e i membri del Comitato Esecutivo dell'ISS sottoscrivono congiuntamente il documento che elenca gli obiettivi di cui al presente articolo. Tale documento è da intendersi come allegato e parte integrante del contratto sottoscritto dagli stessi membri del Comitato Esecutivo dell'ISS.

Art. 3

(Verifica del raggiungimento degli obiettivi)

1. Annualmente, entro il 31 gennaio, il Comitato Esecutivo dell'ISS consegna ai Segretari di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, apposita e dettagliata relazione inerente il raggiungimento degli obiettivi prefissati suddivisi per competenze per ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo dell'ISS.

2. I Segretari di Stato di cui al comma 1 verificano il raggiungimento degli obiettivi assegnando appositi punteggi valutativi sulla base della relazione di cui al comma 1, dei principi generali elencati nell'Allegato B e in seguito a confronto con i membri del Comitato Esecutivo dell'ISS. Successivamente, il Congresso di Stato, con propria delibera, prende atto dell'esito di tale valutazione, indicando quanto previsto al comma 3.

3. La delibera di cui al comma 2 indica, per ogni membro del Comitato Esecutivo dell'ISS:

- a) Il raggiungimento o meno degli obiettivi;
- b) il punteggio ottenuto nel raggiungimento dei singoli obiettivi;
- c) la percentuale di retribuzione di risultato a cui il singolo membro ha diritto in base all'esito delle lettere a) e b).

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Congresso di Stato è tenuto a verificare se vi siano state ragioni straordinarie ostative, e dunque con la deliberazione di cui al comma 3 indica se tale mancato successo debba, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), comportare il recesso anticipato del contratto in essere con i membri del Comitato Esecutivo dell'ISS.

Art. 4

(Modalità di erogazione della retribuzione di risultato)

1. In caso di valutazione positiva circa il raggiungimento degli obiettivi in capo ai singoli membri del Comitato Esecutivo dell'ISS, risultante da apposita delibera del Congresso di Stato a mente dell'articolo 3, comma 2, i competenti uffici dell'ISS liquidano le retribuzioni di risultato entro il mese di aprile di ogni anno relativamente ai risultati ottenuti nell'anno precedente.

2. Fermo restando che la retribuzione di risultato ammonta ad un importo massimo pari al 25% del compenso annualmente percepito dal singolo direttore, come definito nei rispettivi contratti, l'entità di tale retribuzione è calcolata in base alla percentuale di successo rispetto agli obiettivi prefissati, come indicati nella delibera di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Una percentuale di raggiungimento degli obiettivi inferiore al 70%, non dà diritto ad alcuna retribuzione di risultato.

4. In deroga al comma 2, nel caso in cui un membro del Comitato Esecutivo dell'ISS presti servizio, nel corso dell'anno di riferimento, per un periodo inferiore ai 12 mesi, ma comunque non inferiore a 4, la valutazione terrà conto degli obiettivi effettivamente raggiunti nel periodo considerato e la retribuzione di risultato sarà rapportata al medesimo periodo.

Art. 5

(Mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi)

1. Il mancato raggiungimento, o il raggiungimento parziale, degli obiettivi di cui all'articolo 2 e di cui all'articolo 4 comma 3, comporta le seguenti disposizioni:

- a) raggiungimento dei risultati tra il 25% e il 70%: nessuna corresponsione della retribuzione di risultato;
- b) raggiungimento dei risultati tra 0% e 24%: nessuna corresponsione della retribuzione di risultato e possibilità di addivenire al recesso anticipato dal contratto del singolo componente del Comitato Esecutivo dell'ISS;

2. A mente dell'articolo 15, comma 3, della Legge n. 165/2004, nel caso in cui sia il Direttore Generale dell'ISS a ricadere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1, l'esito della verifica del suo stato di servizio ricade anche sui rimanenti membri del Comitato Esecutivo dell'ISS.

3. A mente dell'articolo 9, comma 1, della Legge n. 165/2004, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della Legge n. 113/2020, l'incarico del Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, e di conseguenza gli incarichi del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e Socio-Sanitario, hanno durata di cinque anni, salvo che, in esito alle verifiche annuali di cui all'articolo 3, lo stesso Direttore Generale abbia, nel corso dei primi tre anni di servizio e con riferimento a ciascun anno, ottenuto una percentuale di raggiungimento degli obiettivi non superiore al 70%; in tale ultima evenienza, gli incarichi e, conseguentemente i contratti, sono interrotti anticipatamente alla fine del terzo anno di vigenza degli stessi.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 1 ed in via del tutto eccezionale determinata dalla mancanza di una norma specifica, la prima determinazione degli obiettivi per l'anno 2020 viene stabilita entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto delegato, con validità immediata e fino al 31 dicembre 2020.

1bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono determinati tenendo conto di quelli stabiliti ai fini della valutazione del periodo di prova, con particolare riferimento ai differenti termini temporali previsti per il raggiungimento degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

ALLEGATO A al Decreto Delegato 31 agosto 2020 n.144

Principi generali per la determinazione degli obiettivi

Il presente allegato stabilisce le macroaree e i principi generali che contribuiscono al raggiungimento del punteggio, di cui all'Allegato B, per la determinazione dell'importo della retribuzione di risultato.

Gli obiettivi da indicare a mente dell'articolo 2, comma 1 vertono su specificazioni inerenti le macroaree che seguono:

a) OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Rientrano in questa macroarea di obiettivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ampliamento e il mantenimento di rapporti e convenzioni con le strutture sanitarie delle regioni limitrofe, il reperimento di personale medico idoneo a sostituire i turnover del personale in servizio, i rapporti e progetti con gli organismi internazionali, la partecipazione ai tavoli tecnici attivati con il Ministero della Sanità italiano o di Stati esteri, la partecipazione a progetti internazionali di ricerca e formazione.

b) OBIETTIVI PRIORITARI

Rientrano in questa macroarea gli obiettivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, legati alla appropriatezza delle cure e delle prescrizioni, alla qualità dei servizi resi, alla riduzione e/o mantenimento di tempi brevi di liste d'attesa per i servizi sanitari, al controllo di gestione delle spese dell'ISS, alla razionalizzazione della spesa e all'ottimizzazione del governo della struttura sanitaria, socio-sanitaria e previdenziale, alla ottimizzazione della libera professione e dei servizi a pagamento, al contrasto di fenomeni distorsivi legati alla libera professione e alle presenze in turno, al regolare pagamento dei fornitori e dei consulenti, alla regolare pianificazione di bandi di concorso per il personale e per gli acquisti e i servizi di pertinenza.

c) OBIETTIVI SPECIFICI

Si tratta degli obiettivi introdotti annualmente in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b), connessi a specifici progetti logistici, tecnici, contabili e/o strutturali, inerenti finalità di trasformazione dei servizi e del governo aziendale concordati tra Governo e Comitato Esecutivo dell'ISS.

ALLEGATO B al Decreto Delegato 31 agosto 2020 n.144

Punteggi per i singoli obiettivi

Ogni membro del Comitato Esecutivo dell'ISS dispone di un punteggio massimo di 100 punti. Il risultato ottenuto nella valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori determina la definizione dell'incentivo economico che sarà pari al valore del punteggio finale espresso in percentuale. Per ognuna delle tre macroaree di cui all'Allegato A, nell'ambito della redazione del documento di individuazione degli obiettivi annuale di cui all'articolo 2, vengono introdotti specifici obiettivi. Il punteggio assegnato ad ogni singolo obiettivo previsto all'interno di ogni macroarea viene stabilito nell'ambito della redazione del documento di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto che nel loro complesso le tre macroaree contribuiranno alla valutazione complessiva del risultato secondo le seguenti percentuali:

- a) OBIETTIVI ISTITUZIONALI: 25 punti
- b) OBIETTIVI PRIORITARI: 45 punti
- c) OBIETTIVI SPECIFICI: 30 punti.

Il raggiungimento del 100% degli obiettivi della lettera a) contribuirà, quindi, a stabilire il raggiungimento degli obiettivi complessivi per un 25%. Ugualmente per le lettere b) e c).

Tabella esemplificativa:

Macroarea a)	Macroarea b)	Macroarea c)	Risultato complessivo	Esito
100% = 25%	100% = 45%	100% = 30%	100%	retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione base prevista dal singolo contratto
90% = 22,5%	90% = 40,5%	40% = 12%	75%	retribuzione di risultato pari al 18,75% della retribuzione base prevista dal singolo contratto
74% = 18,5%	64% = 28,8%	74% = 22,2%	69,5%	retribuzione di risultato pari allo 0%